



Città di Segrate

DIREZIONE Servizi di Staff
Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di Segrate per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024.

Relazione Tecnico – Illustrativa

Premessa introduttiva.

La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta da sempre profili di sostanziale complessità e, pertanto, l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente richiede un costante aggiornamento in relazione sia alle condizioni mutevoli del mercato sia all'evoluzione normativa.

Inoltre bisogna rilevare che l'evoluzione giurisprudenziale, oltre che normativa, amplia continuamente le responsabilità della pubblica amministrazione in relazione anche a danni casualmente connessi alle violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive e per le quali è necessario tutelarsi. Per far fronte in maniera adeguata a queste necessità si rende doveroso rivolgersi a qualificati esperti del settore in possesso di specifiche professionalità, per supportare le competenti strutture dell'Ente.

Con l'acquisizione di questo servizio, l'Ente si prefigge pertanto di ottimizzare l'allocatione dei rischi assicurativi ed al tempo stesso di ottenere significativi risparmi sul costo dei premi assicurativi in esito all'affidamento delle singole polizze.

Il servizio di brokeraggio assicurativo.

Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale nel nostro ordinamento già con la L. 792/1984 (istitutiva dell'albo professionale di categoria), successivamente sostituita dal D. Lgs. n. 209/2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) che all'art. 106 indica che *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*.

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Al fine di costituire una forma di tutela e garanzia a favore dei soggetti che si rivolgono al mercato assicurativo, il citato D. Lgs. n. 209/2005 ha istituito il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), disciplinato dal regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006, che permette di esercitare l'attività di intermediazione ai soli iscritti al suddetto RUI i quali devono quindi possedere requisiti idonei verificati dall'attività di controllo esercitata dall'IVASS stessa.

Il ricorso al servizio di brokeraggio assicurativo diventa, nel contesto sopra evidenziato, una necessità anche per gli enti pubblici, proprio in ragione delle specifiche competenze ed esperienze richieste nella materia assicurativa, ed in particolare per quanto attinente ai molteplici rischi propri delle pubbliche amministrazioni, di cui il soggetto affidatario dispone.

Scegliendo infatti di avvalersi di un broker assicurativo l'ente pubblico, in particolare l'Amministrazione comunale, potrà disporre di soluzioni assicurative quanto più efficienti ed economiche possibili, in un'ottica di efficiente allocazione dei rischi, in rapporto a quanto il mercato possa offrire e recepire, tra le innumerevoli e diversificate proposte che il medesimo offre.

Tali soluzioni potranno essere individuate e proposte solo da un consulente "sul campo" che sia cioè messo a conoscenza di quali proposte assicurative, non solo siano rispondenti alle esigenze della stazione appaltante, ma anche facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia pericolose scoperture per l'Ente sia il rischio di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell'affidamento.

In sostanza il broker si configura come una figura particolarmente qualificata per individuare senza difficoltà gli strumenti più consoni ai bisogni di tutela assicurativa dell'ente pubblico anche in relazione alle necessità di un'efficace garanzia degli utenti, degli amministratori, dei dipendenti e del patrimonio pubblico.

In particolare, attraverso l'ausilio di un broker assicurativo il Comune di Segrate potrà svolgere il complesso delle funzioni amministrative di competenza in condizioni di maggiore sicurezza, affrancandosi dai rischi professionali derivanti anche dal complicarsi del quadro giuridico di riferimento, demandando al broker l'individuazione di proposte e soluzioni tra la conservazione, modificazione, sostituzione di polizze esistenti o la stipulazione di nuove, come anche l'indicazione degli accorgimenti tecnici da adottare atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi.

Esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il servizio di brokeraggio assicurativo risponde all'esigenza dell'Amministrazione comunale di Segrate di disporre di un supporto tecnico e di assistenza qualificata e specialistica nella determinazione del contenuto e dell'adeguatezza dell'area di copertura dei contratti assicurativi, nonché nella gestione ed esecuzione dei medesimi, oltre che a contribuire a risolvere ogni problematica relativa alla materia.

Tutto ciò si coniuga con l'ambito di operatività dell'attività del broker, come definito dal sopra citato art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005 e dal Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Tale ambito di attività può quindi riassumersi nelle tre seguenti tipologie fondamentali:



a) assistenza, formazione e consulenza a beneficio dell'assicurando – risk management.

In una prima fase il broker deve individuare i rischi nei quali l'amministrazione incorre nello svolgimento della sua attività e che possono costituire oggetto di copertura assicurativa, redigendo un apposito piano di gestione. Si tratta di una fase di analisi, detta risk management, che consente la riduzione e la prevenzione del rischio mediante l'utilizzo di tecniche di prevenzione e protezione. Accanto a ciò il broker dovrà rendersi disponibile per ogni richiesta di consulenza e dovrà dare attuazione al piano di formazione in materia assicurativa presentato in sede di gara e provvedere ad un costante aggiornamento dei dipendenti dell'Ente nella medesima materia;

b) adeguata copertura dei rischi.

Una volta individuati i rischi ed analizzate le coperture esistenti, il broker suggerisce eventuali modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dell'amministrazione. Successivamente, sulla base della precedente attività di risk management, il broker predisporrà i nuovi testi di polizza da porre in gara alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura dei contratti e delle operazioni stesse assistendo l'Ente nelle procedure di gara. In questa fase, nella quale prevale l'attività di intermediazione contrattuale, il broker opera al fine di contenere i costi a carico dell'Ente ed ottenere il miglior risultato possibile tenuto conto degli obiettivi assicurativi;

c) collaborazione nella fase esecutiva e gestionale.

Successivamente alla stipula delle polizze assicurative, il broker opera in attività di supporto all'Amministrazione nella gestione dei contratti assicurativi e nella gestione dei sinistri, tramite assistenza puntuale nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie assicurative con particolare attenzione a quelli rientranti nella franchigia contrattuale se presente.

Le prestazioni che verranno richieste all'affidatario del servizio di brokeraggio sono analiticamente dettagliate nel Capitolato Speciale d'Oneri, prestazioni che il broker dovrà eseguire con i propri mezzi e la propria organizzazione e con il supporto collaborativo ed informativo degli uffici dell'Ente nella messa a disposizione della documentazione e dei dati necessari.

Scelta del prestatore del servizio di brokeraggio assicurativo.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 12973/2010 ha statuito che il broker assicurativo svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione, anche un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, così configurando l'attività di brokeraggio come, da un lato:

- a) prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza; e dall'altro:
- b) rappresentanza dell'assicurato.

Entrambe queste tipologie di attività sono riconducibili alle competenze del broker, la cui attività, come affermato dall'Autorità di Vigilanza e dalla stessa giurisprudenza, rappresenta un costo indiretto per l'Amministrazione, poiché il broker viene retribuito dalle compagnie assicuratrici attraverso la percentuale di ricarico che si aggiunge al c.d. "premio puro".



Città di Segrate

A tale proposito vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 12.10.2016, n. 4226, la quale afferma che *“il servizio di brokeraggio assicurativo consiste nell’attività di intermediazione assicurativa svolta da un soggetto dotato di competenza professionale nel settore, il broker, per conto di altro soggetto interessato alla stipula di polizze assicurative. L’attività del broker è quindi remunerata con una provvigione, commisurata ai premi pagati dall’assicurato alla compagnia assicurativa”*.

Atteso quindi che l’attività è da considerarsi a titolo oneroso ed è di natura intellettuale, la sua acquisizione da parte dell’ente pubblico dev’essere configurata come appalto di servizi che, in quanto tale, deve essere affidato secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti pubblici, escludendo quindi un affidamento *“intuitu personae”*, che costituirebbe danno erariale.

Va precisato peraltro che l’affidamento di questo servizio non comporterà per il Comune di Segrate alcun onere finanziario diretto per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto il broker, come da prassi consolidata di mercato e da altrettanto consolidata giurisprudenza, viene remunerato direttamente dalle Compagnie assicuratrici, limitatamente ai contratti stipulati con l’assistenza del broker medesimo nel periodo di durata dell’incarico, nei limiti delle percentuali di commissione offerte in sede di offerta economica, applicati sui premi assicurativi.

Modalità di scelta dell’operatore economico.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene di aggiudicare il servizio di brokeraggio assicurativo, previa procedura negoziata a norma dell’art. 36, 2° comma, lett. B) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

In considerazione della netta prevalenza della rilevanza della qualità e delle modalità tecniche di svolgimento del servizio e, per contro, della scarsa incidenza economica del medesimo (anche in relazione all’assenza di oneri diretti a carico dell’Amministrazione comunale), si ritiene di ripartire la ponderazione relativa dei fattori di valutazione come di seguito indicato:

- a) Qualità dell’offerta tecnica: 90%
- b) Offerta economica: 10%

Si precisa che non è prevista né ipotizzabile la suddivisione in lotti del servizio, trattandosi di servizio che deve essere svolto in esclusiva da un unico operatore economico.

Adempimenti D. Lgs. 81/2008.

In ragione dello specifico contenuto del servizio e della modalità di esecuzione del medesimo non si rilevano attività interferenziali. Non si rendono pertanto necessari gli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di predisposizione del DUVRI e di costi per la sicurezza.

Calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio.



Città di Segrate

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, come sopra descritta, il valore complessivo viene stimato ai soli fini della determinazione della procedura negoziale attivabile, in base al Codice dei Contratti, del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Detto valore, per il periodo di 5 (cinque) anni (pari a 60 mesi), quantificato presuntivamente, (tenendo conto che sono ancora in atto le procedure di gara in scadenza al 31/12/2019), è stato determinato in via presentiva in € 62.500,00= al netto delle imposte. La provvigione massima, stabilita dall'Ente, è del 5% sulla polizza Rc Auto - Libro Matricola - e del 10% sulle altre coperture, ed una minima del 4%.

Segrate, 4 novembre 2019

Il dirigente
Fabrizio G.D. Zordan
(Documento sottoscritto con firma digitale)